



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Ordinanza n° 16 del 25/03/2019

Settore: AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI DIVIETO D'USO DI STUFA A BIOMASSE IN VIA XX SETTEMBRE, 16

Visti gli esiti del sopralluogo della Polizia Locale 36/2019, a seguito di segnalazioni di anomala emissione di fumi, dal quale è emersa la presenza di una stufa a biomasse priva di certificazioni ed installata non conformemente alle norme, presso la residenza di proprietà dei Sigg. Turcato Sergio e Federici Santina, in Via XX Settembre, 16 a Curtatone (MN);

Vista la nota prot. 7357 del 21.03.2019 con cui AGIRE, che svolge per conto della Provincia di Mantova il controllo degli impianti termici nel territorio di Curtatone, contattata dalla Polizia Locale, comunica di aver inserito nel programma delle ispezioni l'impianto codice 361397, il cui responsabile è Turcato Sergio;

Atteso che dalla documentazione in atti si rileva la presenza di un generatore a biomasse privo di certificazioni, probabilmente installato da personale non abilitato, localizzato in spazi non consentiti ai sensi della DGR 7635/2008, in assenza di idoneo foro di aerazione e con canna fumaria fuori norma.

Ritenuto pertanto che sussistano condizioni di pericolo urgente e contingibile di incidenti e di inquinamento causati da detta stufa a biomasse;

Visti:

- il D.P.R. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari" e s.m. ed i.;
- la D.G.R. 31 luglio 2015 - n. X/3965 "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici" e s.m. ed i.;
- le dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09, n. 2578/14, 7095/17 e dalla recente d.G.R. n.449/18 che ha approvato l'aggiornamento del PRIA, Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'ARIA.
- il D.Lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m. ed i.;
- l' 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL, come sostituito dall'art 6 del D.L. 23 maggio 2008, convertito, con modificazione, in Legge 24/07/2008 n°125;

ORDINA

1. L'immediato non utilizzo del generatore a biomassa suddetto.

2. Di trasmettere al Servizio Opere Pubbliche del Comune di Curtatone entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della presente ordinanza la seguente documentazione:
 - certificazione ambientale (ai sensi della D.G.R. 7095/2017 "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'accordo di programma di bacino padano 2017" e del D.M. Ambiente 07.11.2017, n186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide") che ne attesti, a prescindere dalla collocazione, la possibilità di utilizzo;
3. qualora il generatore presenti potenza uguale o superiore a 5 kW (v. DGR 3965/2015), una volta collocato il generatore in uno spazio conforme alla normativa, trasmettere la seguente documentazione:
 - dichiarazione di conformità rilasciata da tecnico installatore abilitato;
 - libretto d'impianto rilasciato dal manutentore;
4. qualora non fosse possibile mettere in regola l'impianto suddetto, procedere alla sua disattivazione, producendo:
 - autocertificazione a firma dei destinatari della presente ordinanza di aver disattivato l'impianto;
 - idonea documentazione fotografica;

DISPONE

l'invio di copia della presente Ordinanza:

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Mantova;
- alla Provincia di Mantova;
- ad A.G.I.R.E. s.r.l.;
- al Dipartimento Medico della competente ATS di Mantova;
- al Comando di Polizia Locale per la verifica dell'osservanza stessa;

AVVERTE CHE

1. ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di giorni 60 dalla data della notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo di Brescia, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica (D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971);
2. la mancata osservanza della presente Ordinanza prefigura una violazione alle leggi vigenti e che in caso di inadempienza sarà punita ai sensi dell'Art. 650 del vigente Codice Penale;

Curtatone, lì

Il Sindaco
Carlo Bottani

Curtatone, 25/03/2019

Il Sindaco
BOTTANI CARLO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)